



N. R.G. 7316/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Chiara Campagner

Presidente

dott.ssa Lisa Torresan

Giudice relatore ed estensore

dott.ssa Maddalena Bassi

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **7316/2021** promossa da:

**MICHELE LORUSSO** rappr e dif. dall'Avv. ASCHIERI GIORGIO elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Verona, Piazza Cittadella n. 13

**ATTORE**

contro

**CLINICA S. FRANCESCO** srl, casa di cura privata - rappr e dif. dagli Avv.ti Andrea Marani, Augusta Ciminelli e Andrea Kissova

**CONVENUTA**

Conclusioni di parte attrice

Nel merito: condannare la società Clinica San Francesco S.p.A. – casa di cura privata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore del dott. Michele Lorusso la somma di Euro 300.000,00 ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta e/o di giustizia all'esito del giudizio. Con vittoria di spese, onorari e diritti di lite ivi comprese spese generali.





In via istruttoria: come da foglio già depositato telematicamente.

### Conclusioni di parte convenuta

Voglia codesto On.le Tribunale adito, disattesa e negletta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare tutte le domande proposte dall'Attore poiché inammissibili e infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, per tutti i motivi esposti nel corso del giudizio.

In ogni caso, con refusione di spese, competenze ed onorari di giudizio.

In via di mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria per l'accoglimento di una o più istanze istruttorie ex adverso formulate, CSF chiede di essere ammessa alla prova contraria dedotta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del 4 aprile 2022.

### **Ragioni di fatto e di diritto**

Michele Lorusso ha evocato in giudizio la società in epigrafe, esponendo di avere esercitato la carica di consigliere di amministrazione dal 7 maggio 2013 sino al 9 aprile 2021.

Ha rappresentato che, in tale data, si tenne un'assemblea totalitaria, alla quale egli non aveva partecipato, non essendo stato concretamente posto in grado di farlo, nel corso della quale gli altri due consiglieri, Giuseppe Perazzini e Lorena Corso, si erano dimessi, senza averlo preventivamente informato, così determinando i presupposti per l'applicazione della clausola statutaria "*simul stabunt simul cadent*", di cui all'art. 19.8 dello statuto.

L'attore ha esposto che, nel corso della stessa assemblea, si era dimesso anche il Collegio sindacale e si era dato atto che, lo stesso giorno, la società GHC Project 6 srl aveva acquistato l'integrale capitale sociale, così divenendo socia unica.

In pari data, era stato eletto un nuovo organo amministrativo, composto dai due consiglieri dimissionari Perazzini e Corso, unitamente ad altri nuovi amministratori.

Premesso quanto sopra, Lorusso, dopo avere allegato di avere espletato la propria attività con la massima diligenza e perizia, ha addotto che l'applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent* sarebbe avvenuta in modo contrario a buona fede, al solo scopo di provocare la sua cessazione dalla carica così evitando alla società di ricorrere alla revoca assembleare senza giusta causa, dalla quale sarebbe scaturito l'obbligo al risarcimento del danno.





Lorusso ha quindi chiesto l'accertamento dell'applicazione abusiva della clausola suddetta e la condanna della società a pagare, in suo favore, i danni patiti, pari ai compensi che avrebbe percepito qualora fosse rimasto in carica sino alla sua naturale scadenza, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021.

I danni sono stati quantificati in euro 300.000,00.

\* \* \*

Si è costituita la società convenuta, contestando integralmente la domanda e deducendo che le dimissioni dell'organo amministrativo erano state determinate dalla riorganizzazione della società la quale, a seguito dell'acquisto dell'integrale capitale sociale da parte di GHC Project 6 srl, interamente controllata dalla società quotata Garofalo Health Care spa, era entrata a far parte del gruppo Garofalo Health Care. L'operazione era nota a Lorusso e gli accordi intercorsi tra cedente e cessionario in vista del trasferimento delle partecipazioni prevedevano le dimissioni del precedente organo amministrativo, in modo da consentire al socio unico di nominarne uno nuovo, a sé gradito.

Ha quindi negato che la clausola *simul stabunt simul cadent* sia stata applicata in modo abusivo ed ha chiesto il rigetto della domanda.

\* \* \*

La domanda è infondata, per le ragioni che seguono.

Attraverso la previsione della clausola statutaria "*simul stabunt simul cadent*", alle dimissioni provenienti da ciascun componente del consiglio di amministratore viene attribuito l'ulteriore effetto di determinare la decadenza immediata dell'organo gestorio.

Si tratta di una clausola che viene accettata dall'amministratore al momento dell'assunzione della carica, essendo quindi, ciascun componente dell'organo amministrativo, consapevole della possibilità che l'intero consiglio venga a cessare prima della sua naturale scadenza a seguito della manifestazione della volontà di uno solo di suoi componenti, volontà che non richiede alcuna espressa motivazione.

A differenza di quanto accade qualora la revoca dalla carica sia determinata dall'assemblea, la decadenza immediata dell'organo amministrativo conseguente alla legittima applicazione della clausola statutaria *simul stabunt simul cadent* non comporta, a favore del componente non dimissionario, alcun effetto indennitario o risarcitorio, dal momento che la previsione conforma specificamente il mandato gestorio





assunto da ciascun membro del consiglio di amministrazione con l'accettazione della carica (v. Tribunale di Milano 13.3.2015 n. 3388).

Ed infatti, la revoca dell'amministratore corrisponde ad una facoltà ampiamente discrezionale dell'assemblea dei soci, che può essere esercitata per determinare la cessazione immediata del rapporto gestorio anche a prescindere dal preavviso o dall'esistenza di una giusta causa salva, però, la necessità, in questo caso, di corrispondere all'amministratore il risarcimento del danno previsto dall'art. 2383 c.c., avente natura essenzialmente indennitaria in quanto connesso all'esercizio legittimo di una facoltà.

La decadenza per effetto dell'applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent* corrisponde invece ad un evento, espressamente previsto dallo statuto, che non è collegato alla volontà assembleare ma alle dinamiche interne dell'organo amministrativo, il rischio della cui verifica è dunque conosciuto dall'amministratore al momento dell'assunzione della carica.

Chiarito dunque che la decadenza anticipata dell'organo amministrativo può consentire all'amministratore cessato un indennizzo solo qualora sia conseguente ad una revoca per giusta causa da parte dell'assemblea, è certamente configurabile, in astratto, la fattispecie di ricorso abusivo o ritorsivo della clausola *simul staunt simul cadent*, in luogo della revoca per giusta causa, al solo scopo di ottenere la cessazione di un componente del CdA sgradito, senza che ricorra una giusta causa di revoca, così sottraendo la società all'obbligo di risarcire il danno.

È tuttavia onere dell'amministratore revocato quello di dimostrare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione abusiva o in mala fede della clausola.

Tale prova può essere offerta anche tramite presunzioni, che tuttavia devono essere tra loro gravi precise e concordanti e denotare l'esistenza un vero e proprio "procedimento" elusivo costituito dalla concatenazione concertata di atti negoziali e comportamenti riferibili a componenti di organi sociali diversi volti a convergere sull'unico scopo della realizzazione di un effetto equivalente alla revoca ingiustificata senza indennizzo dell'amministratore.

Tra gli elementi presuntivi di tale abusivo disegno viene individuata la rinnovazione da parte dell'assemblea dei soci dell'incarico a tutti gli altri membri del consiglio con esclusione del solo componente non dimissionario.





In ogni caso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, che il Tribunale ritiene di condividere, *“il procedimento in cui l’abuso lamentato si sostanzia muove, innanzitutto, dall’uso distorto e strumentale da parte dei componenti dimissionari del consiglio di amministrazione della loro facoltà di rinuncia all’incarico che deve essere stata esercitata, di concerto con i soci di maggioranza, al solo scopo di consentire all’assemblea di eludere la disciplina della revoca senza giusta causa nei confronti del membro non dimissionario. La comprovata esistenza di ragioni diverse a fondamento delle dimissioni rassegnate dagli altri componenti del consiglio di amministrazione esclude, dunque, in radice la configurabilità dell’abuso invocato dall’attore a sostegno della sua pretesa risarcitoria, tanto più ove siano pienamente congruenti con le finalità della clausola di decadenza immediata dell’intero organo amministrativo”* (cfr. ancora. Trib Milano sentenza 29.02.2024).

Nel caso in esame, emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti che le dimissioni dell’organo amministrativo non solo esclusivamente preordinate all’esclusione dell’amministratore Lorusso, ma sono conseguenza di un’operazione di riorganizzazione societaria, che ha visto il trasferimento dell’intero capitale sociale in favore di un nuovo socio, la GHC Project 6 srl, a sua volta interamente partecipata dalla Garofalo Health Care spa, società quotata in borsa e capogruppo del Gruppo Garofalo Health (cfr. doc. n 3 e 4 di parte attrice).

Emerge inoltre che, tra gli impegni assunti dal venditore nell’ambito del contratto di cessione, vi era anche quello di consegnare all’acquirente le lettere di dimissioni dell’intero organo amministrativo, all’evidente finalità di consentire al nuovo socio unico di nominare un organo a sé gradito (cfr. doc. n. 3 di parte convenuta, punto 6.1.2, paragrafo *ii*).

È poi incontestato che Michele Lorusso, che comunque ha confermato di essere stato posto a conoscenza, seppur in termini generali, del possibile ingresso di un nuovo socio ( cfr. memoria ex art. 183, I comma. n. 1 cpc), non abbia rassegnato spontaneamente le dimissioni.

La circostanza che due amministratori si siano dunque spontaneamente dimessi, deve dunque contestualizzarsi nell’ambito dell’operazione di riorganizzazione e trasferimento di partecipazioni societarie succitata, che prevedeva la cessazione della carica dell’organo amministrativo preesistente e che appare del tutto compatibile con il mutamento della compagine sociale.

Non può dunque ritenersi che le dimissioni dalla carica e che l’applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent* siano state determinate dall’unico scopo di rimuovere un amministratore sgradito, dovendosi





al contrario ritenere che la clausola – nota e accettata dagli amministratori - sia stata legittimamente applicata in concomitanza di un evento che avrebbe comportato dei significativi mutamenti all'organizzazione societaria, e che avrebbe reso del tutto plausibile anche delle modifiche all'organo amministrativo.

Va poi rilevato che l'assemblea non si è limitata a rimuovere uno solo dei tre amministratori, ma ha anche ampliato il numero dei componenti dell'organo amministrativo: in particolare, l'organo amministrativo nominato dal nuovo socio non era composto dai soli due membri dimissionari, ma da cinque membri, tre dei quali espressione del nuovo socio unico.

La circostanza che l'amministratore Lorusso sia stato avvistato solo poco prima del suo inizio del fatto che si sarebbe tenuta un'assemblea, poi riunitasi in forma totalitaria, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto, oltre non inficiare la validità dell'assemblea, come riconosciuto anche da Massime Notarili del Triveneto (I.B.20) e come peraltro nemmeno messo in discussione dalle parti, non può essere valorizzata quale elemento dell'applicazione ritorsiva della clausola , dovendosi invece ritenere, alla luce delle evidenze su esposte, che la clausola sia stata legittimamente applicata per soddisfare delle specifiche esigenze riorganizzative e non al sol fine di rimuovere un amministratore sgradito.

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, la domanda proposta da Michele Lorusso nei confronti di Clinica Veterinaria S. Francesco srl va rigettata.

Michele Lorusso, secondo soccombenza, va condannato a rifondere, in favore di parte convenuta, le spese di lite, liquidate come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta da Michele Lorusso nei confronti della società convenuta;
- 2) condanna l'attore a rifondere, in favore della società Clinica San Francesco srl -casa di cura privata -, le spese di lite, che liquidate in euro 10.860,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.



Sentenza n. 2425/2024 pubbl. il 11/07/2024  
RG n. 7316/2021  
Repert. n. 5184/2024 del 11/07/2024

Il Giudice Relatore  
dott. Lisa Torresan



Il Presidente  
dott. Chiara Campagner

